

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1084 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2015

recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di determinate modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

*[notificata con il numero C(2015) 797]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») prevede la possibilità di riconoscere l'equivalenza delle misure sanitarie dopo che la parte esportatrice abbia dimostrato obiettivamente che le proprie misure conseguono il livello di protezione adeguato per la parte importatrice («le parti»).
- (2) L'accordo è stato debitamente approvato con decisione 97/132/CE, la quale prevede altresì che le modifiche degli allegati dell'accordo derivanti dalle raccomandazioni del comitato di gestione misto siano adottate secondo la procedura di cui alla direttiva 72/462/CEE del Consiglio ⁽²⁾. La direttiva 72/462/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio ⁽³⁾. Il considerando 10 della direttiva 2004/68/CE dichiara che le norme in materia di sanità pubblica e di controlli ufficiali che si applicano alle carni e ai prodotti a base di carne a norma della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite da quelle del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Lo stesso considerando dichiara inoltre che le altre norme della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ e dalla direttiva 2004/68/CE.
- (3) La Nuova Zelanda ha ristrutturato le proprie autorità competenti nel 2010, di modo che la nuova autorità competente è ora il ministero per le Industrie primarie. L'Unione ha proposto una leggera modifica della definizione dei ruoli degli Stati membri e della Commissione. Le parti hanno raccomandato di aggiornare l'allegato II dell'accordo per rispecchiare tali modifiche.
- (4) Le parti hanno raccomandato di modificare le definizioni dei diversi status di equivalenza, in particolare a proposito dello status «Sì (1)» nel glossario dell'allegato V dell'accordo, con un rimando al modello di attestato di cui alla sezione 1, lettera a) dell'allegato VII dedicata alla certificazione. Le parti hanno anche inteso stabilire una

⁽¹⁾ GUL 57 del 26.2.1997, pag. 4.

⁽²⁾ Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di prodotti a base di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28).

⁽³⁾ Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

